

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Provincia di Potenza



Pubblicazione

Data 11 2 NOV 2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 del 30 settembre 2020

OGGETTO: TARI 2020 – Approvazione PEF e tariffe.

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di settembre alle ore 19.30, nella solita sala delle adunanze consiliari.

In sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

			PRESENTE	ASSENTE
1) GIORDANO	Christian	Sindaco	X	
2) RUSSO	Antonio	Consigliere	X	
3) PANTALENA	Franco	Consigliere	X	
4) PASCARETTA	Gerardo	Consigliere	X	
5) PASCARETTA	Michelina	Consigliere	X	
6) MANZELLA	Carmela	Consigliere	X	
7) VIGGIANO	Antonio	Consigliere	X	
8) MONTESANO	Antonietta	Consigliere	X	
9) GRANDE	Carmine	Consigliere	X	
10) D'ANDRAIA	Giovanni	Consigliere	X	
11) PICCIUOLO	Donato	Consigliere	X	
TOTALE			11	==

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede la Signora MANZELLA Carmela nella sua qualità di presidente del consiglio comunale
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 il Segretario Comunale, dott. Giovanni CONTE;
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, co. 1, ed art. 151, co.4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, hanno espresso parere come appresso:

TIPO PARERE	NATURA PARERE	FIRMA
Regolarità Tecnica	favorevole	F.TO Pepe Nicola
Regolarità contabile / Copertura finanziaria	favorevole	F.TO Nappi Adolfo

Il Presidente cede la parola al Sindaco il quale il che specifica che malgrado i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti sono aumentati, le tariffe non hanno subito aumenti. I costi non hanno subito aumento in quanto con il nuovo gestore, subentrato a quello precedente i costi mensili sono diminuiti sensibilmente ed il ristoro per la plastica è passata da 25 euro a tonnellata a circa 80 euro a tonnellata. Oltre al risparmio economico, con il nuovo gestore sono aumentati anche i servizi offerti, tra i quali abbiamo il ritiro di rifiuti speciali presso le utenze domestiche e il ritiro dei rifiuti animali dalle macellazioni domestiche.

Il servizio è migliorato senza aumento dei costi. Nonostante le evidenti difficoltà siamo riusciti a garantire una riduzione media di almeno un euro, che è meramente simbolica ma utile a dimostrare l'impegno da parte di questa Amministrazione di fare il possibile per evitare incrementi dei costi. E si punta a fare ancora di più affinché il servizio migliori e i costi diminuiscano, attraverso una attenta raccolta differenziata. Si sta affrontando il problema dei rifiuti abbandonati, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine e con foto trappole.

In poco tempo, nei primi quattro mesi, con il nuovo gestore, la percentuale di raccolta differenziata ha avuto un sensibile aumento e si spera di aumentarla ancora entro fine anno;

Interviene il consigliere Grande il quale espone le proprie perplessità circa i costi del servizio indicati dal PEF e consegna una relazione da allegare al presente atto;

Interviene il Sindaco ribadendo che: le amministrazioni lavorano per cercare di favorire i cittadini, pertanto si lavora per diminuire le tasse. Non entriamo nel merito delle tonnellate di rifiuti portati in discarica ma su quanto relazionato dai responsabili, dalla ragioneria e dal Revisore dei Conti. La somma prevista per D'Andraia è frutto di una revisione contrattuale rispetto al progetto principale. Gli atti sono stati confermati con il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria nonché da un parere ancora più importante, quello del Revisore dei Conti. Questi pareri vanno in favore dei cittadini e pertanto accettati pienamente dalla Amministrazione. Lo stesso Sindaco, si dice favorevole ad assumersi responsabilità nel caso si attuino delle polemiche che vadano a favore di tutti i cittadini;

Interviene Grande il quale espone che i rifiuti riguardanti l'organico sono a carico di altre ditte e non D'Andraia, e che il parere del Revisore dei Conti non dice niente;

Interviene il Presidente che chiede al consigliere Grande se ci dobbiamo sostituire noi al Revisore per caso? Portando a conoscenza che all'inizio del parere, lo stesso Revisore è stato chiaro;

Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata per alzata di mano come segue:

Consiglieri presenti e votanti: 11

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 3 (Grande, D'Andraia e Picciuolo)

Il PRESIDENTE mette, poi, ai voti la proposta di rendere l'atto immediatamente eseguibile.

Anche questa viene approvata con lo stesso risultato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di €. 251.069 per il 2020;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,3 (tra 0,3 e 0,6)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI $(1 + \omega_a)$: 0,1 (ω_a tra 0,1 e 0,4)
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 4 (fino a 4)
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1 (da 0,1% a 0,5%)
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0,8 (da 0 a 2%)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 2,00 (da 0 a 3%)
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal

costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:

- $\gamma_{1,a}$: -0,30
- $\gamma_{2,a}$: -0,15
- $\gamma_{3,a}$: -0,05

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30/10/2020;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" (allegato C) il quale non è congruo con la realtà del mercato di riferimento del nostro Comune, infatti tutti gli affidamenti in essere sono stati preceduti da ampie consultazioni di mercato per quanto previsto dalla normativa vigente sui contratti pubblici;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui ai commi 1 - 4 dell'art. 13 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI per €. 46.884,38;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune per €. 5.000,00;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo al contributo regionale o statale per le utenze non domestiche interessate dal COVID-19 per un importo di circa €. 80.000,00 (da calcolare a consuntivo;)

Preso atto che, in attuazione dell'art. 57 bis, comma 1, del d.l. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, si è andato in deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, per adeguare alla realtà locale i coefficienti di produzione dei rifiuti Kc e Kd ad alcune tipologie di utenza non domestica così come indicato negli allegati;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno in corso, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato " A " della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	_____1,70 -
- coefficiente recupero della produttività:	_____0,10 +
- coefficiente QL	_____0,80 +
- coefficiente PG	_____2,00 =
	_____4,40

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento (indicare in base alla scelta del Comune con Regolamento TARI, ricordando che il comma 663,

art. 1, L. 147/2013 prevede la possibilità per il Comune di elevare la misura fino ad un importo percentuale non superiore al 100 per cento);

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31/10/2020;
- seconda rata: 30/11/2020;
- terza rata: 31/12/2020;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2020;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come integrate dall'art. 138 del D.L. 34/2020, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Tutto ciò premesso;

Visto l'esito delle votazioni sopra indicato;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 3) di validare/approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato " A " alla presente deliberazione;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato " B " della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, come segue:

UTENZA DOMESTICA

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq anno)	Quota variabile (€ / anno)
1 componente - abitazione	0,34	71,95
1 componente - pertinenza	0,34	0
2 componenti - abitazione	0,40	97,86
2 componenti - pertinenza	0,40	0
3 componenti - abitazione	0,46	118,00
3 componenti - pertinenza	0,46	0
4 componenti - abitazione	0,49	132,40
4 componenti - pertinenza	0,49	0
5 componenti - abitazione	0,51	166,93
5 componenti - pertinenza	0,51	0
6 componenti - abitazione	0,50	189,96
6 componenti - pertinenza	0,50	0

UTENZA NON DOMESTICA

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,10	0,99	1,09
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,15	2,47	2,62
3	Stabilimenti balneari	0,15	2,99	3,14
4	Esposizioni, autosaloni	0,09	1,81	1,9
5	Alberghi con ristorante	0,31	5,20	5,51
6	Alberghi senza ristorante	0,20	3,91	4,11
7	Case di cura e riposo	0,27	4,46	4,73
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,21	3,53	3,74
9	Banche ed istituti di credito	0,12	2,10	2,22

10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,23	3,89	4,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31	4,25	4,56
12	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,21	2,61	2,82
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,29	3,06	3,35
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,17	2,87	3,04
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,19	2,25	2,44
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,14	10,03	11,17
17	Bar, caffè, pasticceria	0,90	7,38	8,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	0,57	5,66	6,23
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,44	7,17	7,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,23	1,04	3,27
21	Discoteche, night club	0,30	5,87	6,17

UTENZA SOGGETTA A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno è maggiorata del 100 %.

- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Potenza, nella misura del 5,00 %;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 31/10/2020;
 - seconda rata: 30/11/2020;
 - terza rata: 31/12/2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/10/2020;

- 8) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA per le sue determinazioni;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Come da votazione sopra riportata, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.

DICHIARAZIONE

1) CONSIGLIERI COMUNALI GRANDE CARRINE, D'ANDRÀ GIOVANNI
E PICCIUOLO DONATO, IN RIFERIMENTO ALLA "TARI 2020 - APPROVAZIONE
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE" ED IN RELAZIONE AL
"RIEPILOGO COSTI 2020 (PAG. 8 - ALLEGATO "A" AL PIANO, FANNO RILEVARE
QUANTO SEGUE:

1) I COSTI RELATIVI AL SERVIZIO TARI DELLA CITTA' D'ANDRÀ
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (GENNAIO/APRILE 2020)
VERA SONO CALCOLATI IN € 33.628,31, RIDOTTI FORFETTARIAMENTE
(SENZA ALCUNA CERTETTA) TENENDO CONTO DELLE CONTESTAZIONI
FORMULATE CON VARI ATTI ALLA CITATA AZIENDA.
LA SOMMA CHE ANDAVA PREVISTA ERA QUELLA DI CUI AL CONTRATTO
CON LA PREDETTA AZIENDA VALIDO FINO AL 30 APRILE 2020 (€ 11.774,19
MENSILI) OVEVERO LA SOMMA DI € 79.104,76 PARI A QUATTRO
MENSILITÀ - GENNAIO/APRILE 2020, CONSIDERATO CHE NON
SI POSSONO PREVENIRE SOMME RIDOTTE PER CONTESTAZIONI
UNILATERALI DEL COMUNE A SUA VOLTA CONTESTATE DALLA
AZIENDA ~~IL CUI~~ PER LA CUI PRETESA VI È UN PROCEDIMENTO
IN CORSO.
LA SOMMA PREVISTA NEL PIANO, QUINDI, È DI € 45.476,45
IN RENDE, E CHE, NEL CASO LA CITTA' AVESSE RAGIONE, SAREBBERO ANDATI
FUORI BILANCIO.

2) I COSTI RELATIVI AL COMUNE, A SUO CARICO, VERA SONO
PREVISTI IN € 77.322,77.
TENENDO CONTO CHE, FINO AD OGGI, IL COMUNE HA GIÀ
LIQUIDATO LA SOMMA DI € 68.144,96 PER IL SERVIZIO
A SUO CARICO, NON È VEROSIMILE CHE PER I RESTANTI
QUATTRO MESI, FINO AL 31 DICEMBRE 2020, I COSTI PER
IL SERVIZIO POSSANO ESSERE DI SOLO ULTERIORI
€ 9.157,81.

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Provincia di POTENZA

Parere dell'organo di revisione

TARI 2020 – Approvazione PEF e tariffe

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. BENIAMINO STRAZIUSO

Comune di VIETRI DI POTENZA (PZ)

Organo di revisione

Parere del 29/09/2020

L'organo di revisione esaminata la documentazione prodotta dal Comune di VIETRI DI POTENZA (PZ) e segnatamente:

- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "TARI 2020 – Approvazione PEF e tariffe" corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
- Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2020 e relativi allegati;

CONSIDERATO

- Che le tariffe stabilite nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "TARI 2020 – Approvazione PEF e tariffe" consentono la copertura integrale dei costi del servizio come quantificati nel PEF

Tutto ciò esaminato e considerato l'organo di revisione
esprime il proprio

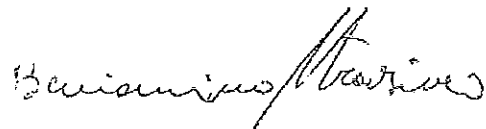
PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte di deliberazione sopra richiamate

Potenza 29/09/2020

L'organo di revisione

Dott. Comm. Beniamino Straziuso



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MANZELLA Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giovanni Conte

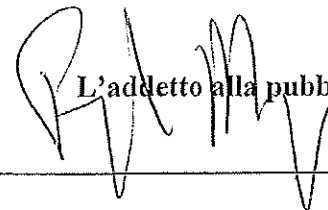
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione viene affissa all'ALBO PRETORIO del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi per la prescritta pubblicazione, (art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale li 11.2. NOV 2020

 L'addetto alla pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva perchè :

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale li.....

Timbro

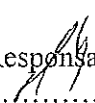
Il Responsabile del Servizio

F.to Nappi Adolfo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale li

timbro

 Il Responsabile del Servizio